PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1534 DEL 15/10/2019

Settore URBANISTICA

OGGETTO: DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2019/0366 - INSTALLAZIONE CARTELLI STRADALI PUBBLICITARI DI TIPO BIFACCIALE PERMANENTE – COMUNE DI VALBRENTA.
RICHIEDENTE: PUBLI CITTA' SPA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 15/10/2019 prot. n. 54230 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta PUBLI CITTA' SPA finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso il Comune di VALBRENTA;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 737 del 28/01/2019, effettuata dall'Unione montana Valbrenta;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa dall'Unione montana Valbrenta alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 737 del 28/01/2019;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTI i motivi ostativi comunicati dalla Soprintendenza con note prot n. 3232, n. 3234, n. 3528 del 11/02/2019 ex art. 10 bis della L. 241/1990 che vengono integralmente riportati: *Premesso che il progetto prevede la realizzazione di cartelli pubblicitari, all'interno del centro abitato del comune di Solagna, in zone verdi anche alberate e/o che degradano verso il fiume Brenta, e che il loro posizionamento e numero risulta incompatibile con l'ambito paesaggistico di riferimento, recando pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.*

Si richiede di acquisire ulteriore documentazione grafica e fotografica d'insieme al fine di valutare l'inserimento degli elementi pubblicitari.

VISTE le note prot. n. 12163, n. 12171, n. 12173 del 16/05/2019, con le quali la Soprintendenza ha espresso parere negativo all'accoglimento della richiesta confermando le motivazioni espresse con i sopracitati preavvisi di diniego;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23,04,2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

RICHIAMATO altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

- Il **DINIEGO** dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica in oggetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona;
- L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di VALBRENTA.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

1. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
3. Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01171044855510.

Vicenza, 15/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan